



**REGOLAMENTO
DEL POLITECNICO DI TORINO
RELATIVO ALLA
PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE**

Emanato con D.R. n° 299 del 22.07.2007, in vigore dall'1 ottobre 2007

PARTE I
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Definizioni

1. Nel presente regolamento del Politecnico di Torino relativo alla proprietà industriale e intellettuale le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito attribuito loro:
- (a) “**Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale**”: indica congiuntamente l’insieme dei Diritti di Proprietà Industriale diversi dalle Invenzioni e dei Diritti di Proprietà Intellettuale;
 - (b) “**Attività di Ricerca**”: indica l’attività svolta dai Ricercatori e dagli Interni non dipendenti nell’espletamento delle proprie mansioni e dei propri compiti, finalizzata alla ricerca scientifica e/o alla formazione, avvalendosi di attrezzature, strutture o mezzi finanziari imputabili al bilancio del Politecnico o, comunque, di risorse economiche da quest’ultimo amministrate;
 - (c) “**Autore/i**”: indica il soggetto, cui spetta il diritto morale di essere riconosciuto autore di quanto costituisce oggetto sia di Diritti di Proprietà Intellettuale sia di Diritti di Proprietà Industriale diversi dalle Invenzioni, nonché il soggetto cui spettano i diritti previsti *infra* nella Parte III del presente Regolamento;
 - (d) “**Brevetto/i**”: indica i titoli di proprietà industriale mediante i quali si acquistano i diritti sulle Invenzioni. Sono, pertanto, compresi: i brevetti per invenzione, i brevetti per modello di utilità, i brevetti su una nuova varietà vegetale e le registrazioni delle topografie dei prodotti a semiconduttori. S’intendono, inoltre, i Brevetti previsti dalla legislazione nazionale (italiana o di ogni altro Stato del mondo), dal diritto comunitario e dalle convenzioni internazionali;
 - (e) “**Commissione**” o “**Commissione Brevetti**”: indica la Commissione, la cui composizione, modalità operative e funzioni sono disciplinate *infra* nella Parte IV del presente Regolamento;
 - (f) “**Dipendenti**”: indica i lavoratori subordinati (sia a tempo indeterminato che determinato) di ogni genere del Politecnico. Sono, pertanto, compresi i Ricercatori e i tecnici esecutivi e i dipendenti amministrativi;
 - (g) “**Diritto/i di Proprietà Industriale**”: indica, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della proprietà industriale (C.P.I.), i marchi e gli altri segni distintivi, le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, i disegni e modelli, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate e le nuove varietà vegetali;
 - (h) “**Diritto/i di Proprietà Intellettuale**”: indica le opere dell’ingegno di carattere creativo, ivi inclusi i programmi per elaboratore e le banche di dati, così come disciplinate dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (L. Aut.). Ai sensi del presente Regolamento, il termine Diritto/i di Proprietà Intellettuale si riferisce esclusivamente ai programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale;
 - (i) “**Interno/i non dipendente/i**”: indica gli addetti *pro-tempore* allo svolgimento di attività di insegnamento e/o di ricerca, quali, a titolo meramente esemplificativo, i docenti non Dipendenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, gli *stagisti* (che svolgono lo *stage* all’interno del Politecnico), i contrattisti di ogni genere. Ai sensi del presente Regolamento, nel termine Interni non dipendenti sono compresi anche gli studenti;

- (j) “**Inventore/i**”: indica il soggetto, che consegue l’Invenzione, nonché il soggetto cui spettano i diritti previsti *infra* nella Parte II del presente Regolamento;
- (k) “**Invenzione/i**”: indica ogni risultato utile derivante dall’Attività di Ricerca, che sia suscettibile di formare oggetto di brevetto per invenzione e la cui disciplina è contenuta nella Sezione IV del Codice della proprietà industriale. Ai sensi del presente Regolamento, nel termine Invenzione sono compresi anche: (i) i modelli di utilità; (ii) le topografie dei prodotti a semiconduttori; (iii) il Know-how; (iv) le nuove varietà vegetali;
- (l) “**Know-how**”: anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 98 C.P.I., indica le informazioni e le esperienze tecnico-industriali, soggette al legittimo controllo del detentore, che siano segrete, che abbiano valore economico, in quanto segrete, e che siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete;
- (m) “**Politecnico**” (o, alternativamente, “**Ateneo**”): indica il Politecnico di Torino, istituito come Regio Politecnico di Torino con Legge 8 luglio 1906, n. 321 – Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia n. 167 del 18 luglio 1906;
- (n) “**Registrazione/i**”: indica i titoli di proprietà industriale (e tutte le altre forme previste dal Codice della proprietà industriale) mediante i quali si acquistano i Diritti di Proprietà Industriale diversi dalle Invenzioni. Ai sensi del presente Regolamento s’intendono anche tutte le forme di acquisto di Diritti di Proprietà Intellettuale. S’intendono, inoltre, le Registrazioni previste dalla legislazione nazionale (italiana o di ogni altro Stato del mondo), dal diritto comunitario e dalle convenzioni internazionali;
- (o) “**Regolamento**”: indica il presente regolamento del Politecnico di Torino relativo alla proprietà industriale ed intellettuale;
- (p) “**Ricerca Finanziata**”: indica l’Attività di Ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzata nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dal Politecnico. In particolare, s’intendono le attività disciplinate dal Regolamento Convenzioni e Contratti per Attività in Collaborazione o per Conto Terzi e dal Regolamento per la Partecipazione a Programmi di Finanziamento;
- (q) “**Ricerca Istituzionale**”: indica tutta l’Attività di Ricerca diversa dalla Ricerca Finanziata;
- (r) “**Ricercatore/i**”: indica i Dipendenti del Politecnico investiti, all’interno dell’Ateneo, di mansioni relative all’insegnamento e/o alla ricerca. Sono, pertanto, compresi, i professori ordinari e straordinari, i professori associati e i ricercatori universitari, nonché tutto il personale tecnico che sia di supporto all’insegnamento e alla ricerca, con mansioni non puramente esecutive.

Articolo 2

Finalità dell'Ateneo

1. Il Politecnico ha fra i suoi fini primari:
 - (a) promuovere la ricerca all'interno dell'Ateneo, anche in collegamento con imprese ed enti terzi;
 - (b) valorizzare i risultati della ricerca dell’Ateneo, attraverso la promozione di attività che conducano anche ad un loro sfruttamento patrimoniale;
 - (c) favorire la brevettazione e la registrazione dei risultati della ricerca dell'Ateneo;
 - (d) favorire il trasferimento dei risultati della ricerca dell'Ateneo nel mondo produttivo delle imprese, attraverso iniziative, attività e progetti, anche di carattere promozionale, nell'ambito dei quali il Politecnico gestisce tutti i rapporti contrattuali, ivi incluso quello relativo ai Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale e al trasferimento tecnologico;

- (e) far partecipare i propri Ricercatori e Interni non dipendenti alle utilità che possono derivare da tale valorizzazione.

Articolo 3

Oggetto della disciplina

1. Salvo che non sia diversamente disposto da specifiche norme legislative e/o contrattuali, il presente Regolamento si applica:
 - (a) alle Invenzioni realizzate dai Ricercatori e dagli Interni non dipendenti nel corso dell'Attività di Ricerca;
 - (b) ai Diritti di Proprietà Industriale diversi dalle Invenzioni, conseguiti dai Dipendenti e dagli Interni non dipendenti nel corso dell'Attività di Ricerca;
 - (c) ai Diritti di Proprietà Intellettuale conseguiti dai Dipendenti e dagli Interni non dipendenti nel corso dell'Attività di Ricerca.
2. Si considera conseguita durante l'esecuzione del rapporto contrattuale di impiego (a tempo indeterminato, determinato, di collaborazione e/o altra attività di prestazione) l'innovazione per la quale sia stato chiesto il Brevetto, la Registrazione o il titolo assimilabile entro un anno da quando l'Inventore o l'Autore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con il Politecnico.

PARTE II

LE INVENZIONI

Titolo I

Diritti e obblighi dell'Inventore

Articolo 4

Diritti dell'Inventore

1. Al Ricercatore spetta il diritto di essere, in ogni caso, riconosciuto Inventore, vale a dire autore dell'Invenzione conseguita nell'ambito dell'Attività di Ricerca e di essere, quindi, riconosciuto titolare dei relativi diritti morali. Conseguentemente, qualsivoglia contratto, convenzione e, in genere, accordo avente ad oggetto l'Invenzione conseguita dal Ricercatore – compresi gli accordi disciplinati dal Regolamento Convenzioni e Contratti per Attività in Collaborazione o per Conto Terzi e dal Regolamento per la Partecipazione a Programmi di Finanziamento – deve contenere un'apposita clausola sul diritto morale degli Inventori. Detta clausola deve specificare espressamente che nella domanda di Brevetto, come in tutta l'altra documentazione brevettuale, sia indicata, oltre alla paternità morale, anche l'appartenenza dell'Inventore al Politecnico.
2. Nel caso in cui l'Invenzione sia conseguita nel corso delle attività della Ricerca Istituzionale, il Ricercatore è anche titolare esclusivo dei diritti di natura patrimoniale, che scaturiscono dall'Invenzione di cui è autore, e dal relativo Brevetto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo II della presente Parte II.
3. Il Ricercatore ha la facoltà di cedere tali diritti al Politecnico, il quale, a proprio insindacabile giudizio, può accettare o meno l'offerta di cessione fatta dal Ricercatore.

4. Qualora il Ricercatore decida di procedere alla cessione di cui al comma 3 che precede e il Politecnico decida di accettare l'offerta di cessione fatta dal Ricercatore, le parti, a conclusione della procedura di cui agli articoli 6 e 7 del presente Regolamento, sottoscriveranno idoneo contratto di cessione dei diritti al Brevetto a favore del Politecnico.
5. Nel caso in cui l'Invenzione sia conseguita attraverso il contributo di più Inventori, i diritti da essa derivanti sono attribuiti a tutti i co-Inventori in parti uguali, salvo che d'intesa tra loro non indichino una diversa percentuale di partecipazione. Tutti i diritti e gli obblighi che il presente Regolamento riferisce al Ricercatore sono da riferire a tutti i Ricercatori co-Inventori in proporzione alle rispettive quote.
6. Nel caso di risultati conseguiti nell'ambito della Ricerca Finanziata, qualora il Politecnico decida di non depositare la domanda di brevetto a suo nome e la struttura di appartenenza dell'Inventore non abbia comunicato, ai sensi dell'articolo 7.3 che segue, la propria disponibilità a depositare e mantenere il Brevetto a totale carico del proprio bilancio, anche l'Inventore può segnalare alla Commissione la propria disponibilità ad acquistare, a titolo derivativo, il diritto a depositare la domanda di Brevetto a proprio nome, assumendosi ogni spesa e onere.

Articolo 5

Obblighi di riservatezza

1. All'Inventore è fatto obbligo di improntare il proprio comportamento alla massima trasparenza durante l'Attività di Ricerca e con il dovuto scrupolo e rigore nella tutela degli interessi del Politecnico.
2. L'Inventore, nell'interesse proprio e in quello del Politecnico, ha altresì l'obbligo di osservare, nei reciproci rapporti e nelle modalità di comunicazione, la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e ai risultati conseguiti, al fine di non recare danno agli eventuali diritti brevettuali connessi ai risultati inventivi di cui trattasi e, in particolare, per preservare il requisito della novità necessario per poter ottenere un Brevetto valido. A tal fine, l'Inventore, qualora reputi che i risultati conseguiti possano essere brevettati, prima di effettuare qualsivoglia comunicazione (a mero titolo esemplificativo, pubblicazioni, convegni, colloqui, incontri, dibattiti, docenze) relativa all'Attività di Ricerca, deve valutare che tale comunicazione non pregiudichi la procedura di brevettazione e, in caso di dubbio circa le eventuali conseguenze di detta comunicazione, deve informare la Commissione, al fine di concordarne le modalità. Qualora la Commissione non si sia espressa decorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'Inventore, l'autorizzazione ad effettuare la comunicazione s'intenderà concessa. Qualora le informazioni relative ai risultati conseguiti debbano essere rivelate a terzi, esterni al Politecnico, al fine del successivo sfruttamento patrimoniale dei medesimi, l'Inventore s'impegna a che i terzi sottoscrivano un impegno di riservatezza sulle informazioni fornitegli, come da Allegato A (Impegno di segretezza - Soggetti esterni al Politecnico).
3. Gli obblighi di cui al presente articolo 5 sono estesi a qualunque soggetto che collabori all'Attività di Ricerca ovvero venga a qualsiasi titolo a conoscenza dei risultati connessi all'Attività di Ricerca.

Articolo 6

Obblighi di comunicazione

1. Nel caso di risultati conseguiti nell'ambito della Ricerca Finanziata, il Ricercatore non appena conseguito il risultato inventivo, deve immediatamente darne comunicazione al responsabile della struttura scientifica a cui afferisce e alla Commissione, i quali sono tenuti ad osservare in merito

la massima riservatezza, secondo lo schema di lettera di cui all'Allegato B (Richiesta di brevettazione/registrazione).

2. Nel caso di risultati conseguiti nell'ambito della Ricerca Istituzionale, il Ricercatore:
 - (a) qualora decida di brevettare in proprio l'Invenzione conseguita da solo o insieme ad altri Inventori, assumendosi ogni spesa e tassa riguardante ciascun Brevetto e il relativo mantenimento in vigore, è tenuto a dare preventiva comunicazione alla Commissione di tale intenzione di depositare in proprio il Brevetto, secondo lo schema di lettera di cui all'Allegato C (Comunicazione di deposito domanda a nome dell'Inventore/Autore). Una volta presentata la domanda di deposito, il Ricercatore è tenuto a dare comunicazione scritta alla Commissione dell'avvenuto deposito della domanda di Brevetto entro un mese dal suo deposito, allegando copia della domanda stessa, affinché il Politecnico possa eventualmente esercitare i diritti di cui all'articolo 8.3. In ogni caso, ai fini di cui all'articolo 11 che segue, il Ricercatore è tenuto a comunicare alla Commissione i termini e le condizioni di cui ai contratti eventualmente dal medesimo sottoscritti in relazione al Brevetto;
 - (b) qualora decida di procedere alla cessione di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, deve prontamente comunicare alla Commissione, secondo lo schema di lettera di cui all'Allegato B (Richiesta di brevettazione/registrazione), ogni risultato inventivo a suo giudizio suscettibile di essere oggetto di Brevetto, nonché, secondo lo schema di lettera di cui all'Allegato D (Offerta di cessione), la propria intenzione di voler cedere al Politecnico i relativi diritti patrimoniali. Contestualmente, il Ricercatore ne dà avviso anche al responsabile della struttura scientifica a cui afferisce, il quale è tenuto ad osservare in merito la massima riservatezza.
3. Le comunicazioni di cui al presente articolo 6, presentate dal Ricercatore alla Commissione, devono essere accompagnate da lettera di trasmissione sottoscritta dal responsabile della struttura scientifica a cui il Ricercatore afferisce.

Articolo 7

Procedura di brevettazione

1. A seguito della comunicazione di cui all'articolo 6.1 e 6.2.(b) che precede, il Presidente della Commissione provvede a convocare la Commissione, la quale esamina la comunicazione dell'Inventore, eventualmente consultando anche il responsabile della struttura scientifica a cui il medesimo afferisce. Ciascun organo interessato al procedimento è tenuto ad assolvere nel minor tempo possibile le determinazioni di propria competenza.
2. In particolare, la Commissione è tenuta a deliberare circa l'accettazione dell'offerta di cessione, il conseguente esercizio della brevettazione e l'assunzione delle relative spese, al massimo entro 60 giorni dalla convocazione di cui al primo comma del presente articolo 7.
3. Nel caso in cui la Commissione decida di non procedere al deposito della domanda di Brevetto, comunica la propria determinazione alla struttura di appartenenza dell'Inventore, la quale a sua volta, entro 30 dalla comunicazione della Commissione, potrà manifestare alla Commissione medesima la propria disponibilità di porre a totale o parziale carico del proprio bilancio gli oneri di brevettazione e mantenimento del Brevetto.
4. L'Inventore è tenuto a collaborare e a fornire la massima assistenza in ogni fase della brevettazione e del successivo sfruttamento del Brevetto; tali obblighi di cooperazione comprendono l'impegno dell'Inventore sia a sottoscrivere tutti i documenti, che dovessero rendersi necessari (sia in Italia che all'estero) al fine del conseguimento del Brevetto, sia a fornire o segnalare alla Commissione tutte le informazioni o i documenti in suo possesso relativi all'Invenzione conseguita.

5. L'Inventore è, inoltre, tenuto a segnalare alla Commissione l'eventuale esistenza di soggetti esterni al Politecnico, che abbiano manifestato interesse ad acquisire l'Invenzione e il relativo Brevetto, alle condizioni e ai termini di cui al presente Regolamento.
6. Gli obblighi di cui al presente articolo permangono in capo all'Inventore anche in caso di cessazione del suo rapporto di lavoro con l'Ateneo.
7. Tutte le domande di deposito dei Brevetti, in cui la titolarità dei medesimi faccia capo al Politecnico, saranno sottoscritte dal Rettore, nella sua qualità di legale rappresentante del Politecnico medesimo.
8. Il Politecnico, per le procedure di deposito dei Brevetti di cui è titolare, può avvalersi di mandatarî abilitati, individuati sulla base di criteri di specifica professionalità, disponibilità, speditezza ed economicità.

Titolo II

Diritti e obblighi del Politecnico

Articolo 8

Diritti del Politecnico

1. Il Politecnico è titolare esclusivo dei diritti di natura patrimoniale derivanti dalle Invenzioni conseguite dai Dipendenti e dagli Interni non dipendenti nel corso della Ricerca Finanziata, fatto salvo il diritto morale di coloro che hanno conseguito l'Invenzione di essere riconosciuti Inventori.
2. Fatto salvo il diritto morale di coloro che hanno conseguito l'Invenzione di essere riconosciuti Inventori, il Politecnico è inoltre titolare esclusivo dei diritti di natura patrimoniale derivanti dalle Invenzioni conseguite dagli Interni non dipendenti nel corso della Ricerca Istituzionale, nonché dei Brevetti relativi alle Invenzioni conseguite dai Ricercatori nel corso della Ricerca Istituzionale, i cui diritti siano stati ceduti dall'Inventore al Politecnico ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento.
3. Nel caso in cui l'Inventore non abbia ceduto al Politecnico i diritti patrimoniali ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento, il Politecnico ha comunque un diritto di prelazione, alle medesime condizioni, nella conclusione di qualsivoglia atto di cessione a terzi da parte dell'Inventore del diritto al Brevetto.

Articolo 9

Atti di disposizione dei diritti del Politecnico

1. Il Politecnico ha il pieno e incondizionato diritto di determinare le modalità attraverso le quali procedere al più corretto sfruttamento patrimoniale dei Brevetti, sia attraverso l'attuazione e lo sfruttamento patrimoniale in proprio sia attraverso il trasferimento a terzi dei diritti dai medesimi derivanti, stabilendo in piena autonomia le tipologie di accordi da concludere con terzi interessati, nonché l'ammontare dei relativi corrispettivi. In particolare, il Politecnico ha la facoltà di cedere, mediante contratti a titolo oneroso, i diritti al Brevetto e sul Brevetto ovvero di sfruttare tali Brevetti direttamente o tramite la concessione a titolo oneroso di licenze, esclusive o non esclusive, ovvero di compiere qualsivoglia ulteriore atto di disposizione.

2. Le facoltà di cui al comma 1 che precede spettano al Politecnico anche sulle quote delle Invenzioni e dei relativi Brevetti ottenuti dal Politecnico in collaborazione con altri soggetti.

Articolo 10

Ripartizione dei proventi da atti di disposizione dei diritti del Politecnico

1. I corrispettivi dovuti al Politecnico in base ai contratti di cui al precedente articolo 9, fatta eccezione per i contratti che dispongono sul diritto al Brevetto di cui al Regolamento Convenzioni e Contratti per Attività in Collaborazione o per Conto Terzi, sono determinati dalla Commissione tenendo conto dell'importanza economica dell'Invenzione e del valore del Brevetto, nonché dei costi, diretti e indiretti, sostenuti o ancora da sostenersi da parte del Politecnico per l'ottenimento e il mantenimento del Brevetto.
2. In particolare, ripianati tutti i costi di cui all'articolo 12.1 del presente Regolamento, il residuo dei corrispettivi dovuti al Politecnico medesimo, in base ai contratti di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, sarà ripartito come segue:
 - (a) quanto all'Inventore, al medesimo spetterà il 50% dei proventi;
 - (b) quanto al Politecnico, al medesimo spetterà il 50% dei proventi.
3. Nel caso in cui vi siano più Inventori, la ripartizione fra loro della quota del 50% deve tenere conto dell'importanza del contributo da ciascuno prestato al conseguimento dell'Invenzione. In ogni caso, i co-Inventori sono tenuti a comunicare al Politecnico le percentuali spettanti a ciascuno di essi.
4. La quota del 50% destinata al Politecnico sarà suddivisa come segue:
 - (a) la quota del 10% spetterà alla struttura scientifica all'interno della quale l'Attività di Ricerca è stata condotta e i risultati inventivi conseguiti;
 - (b) la quota del 40% spetterà all'Amministrazione centrale per il finanziamento di attività di ricerca e di brevettazione.
5. Nel caso di cui all'articolo 7.3 che precede, la quota del 50% destinata al Politecnico, salvo diverso accordo, sarà suddivisa come segue:
 - (a) la quota del 40% spetterà alla struttura scientifica all'interno della quale l'Attività di Ricerca è stata condotta e i risultati inventivi conseguiti;
 - (b) la quota del 10% spetterà all'Amministrazione centrale per il finanziamento di attività di ricerca e di brevettazione.
6. Nel caso di cui all'articolo 4.6 che precede, al Politecnico spetterà comunque una quota pari al 10% dei proventi ottenuti a seguito dello sfruttamento patrimoniale del Brevetto da parte dell'Inventore, detratti tutti i costi dal medesimo sostenuti ai sensi dell'articolo 12.3 del presente Regolamento.

Articolo 11

Ripartizione dei proventi da atti di disposizione dei diritti dell'Inventore

1. Nel caso in cui l'Inventore non abbia ceduto al Politecnico i diritti patrimoniali ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento, l'Inventore medesimo, ripianati tutti i costi sostenuti ai sensi dell'articolo 12.3 del presente Regolamento, sarà tenuto, anche ai sensi di cui all'art. 65 C.P.I., a ripartire i proventi dal medesimo percepiti secondo le seguenti percentuali:
 - (a) quanto all'Inventore, al medesimo spetterà il 70% dei proventi;
 - (b) quanto al Politecnico, al medesimo spetterà il 30% dei proventi.
2. La percentuale di cui al comma 1 che precede sarà corrisposta dall'Inventore al Politecnico secondo le modalità che verranno concordate di volta in volta tra le parti.

Articolo 12

Spese di brevetto e tasse di mantenimento

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7.3 che precede, il Politecnico, nei casi in cui il Brevetto sia di sua titolarità, sostiene ogni onere e spesa inerenti al suo ottenimento e mantenimento in vigore.
2. Qualora, a seguito della riduzione delle possibilità di sfruttamento del Brevetto, il Politecnico decida di sospendere il pagamento delle tasse per il suo mantenimento in vigore, deve dare in tempo utile comunicazione all'Inventore, rendendosi altresì pienamente disponibile alla cessione del Brevetto all'Inventore o ad altro soggetto da questi eventualmente indicato.
3. Nel caso in cui l'Inventore non abbia ceduto al Politecnico i diritti patrimoniali ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento, l'Inventore medesimo, qualora intenda procedere al deposito del Brevetto, sostiene ogni onere e spesa inerenti all'ottenimento del Brevetto e al suo mantenimento in vigore.

Articolo 13

Azioni giudiziarie relative al Brevetto

1. Il Politecnico, nei casi in cui il Brevetto sia di sua titolarità, è l'unico soggetto legittimato ad attivare le opportune azioni giudiziarie a difesa del Brevetto, ove tale obbligo non sia stato posto a carico di terzi (a mero titolo esemplificativo, a carico dei licenziatari) ovvero tale obbligo non venga da costoro osservato.
2. Il Politecnico qualora riceva comunicazione di eventuali attività di terzi in contraffazione del Brevetto e abbia ancora la disponibilità del medesimo, dovrà attivarsi al fine di intraprendere tutte le iniziative, stragiudiziali e/o giudiziali, a tutela del Brevetto.
3. In ogni caso l'Inventore è tenuto a prestare la massima assistenza nelle eventuali fasi di giudizio in cui sia in contestazione il Brevetto, sia esso già concesso o allo stato di domanda.

Titolo III

Disposizioni speciali

Articolo 14

Mancato sfruttamento del Brevetto

1. Nel caso in cui l'Inventore non abbia ceduto al Politecnico i diritti patrimoniali ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento e abbia ottenuto il Brevetto a proprio nome, trascorsi cinque anni dalla data di concessione del Brevetto, qualora l'Inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, il Politecnico, al cui personale l'Inventore apparteneva al momento in cui è stata conseguita l'Invenzione, acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'Invenzione ed i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'Inventore di esserne riconosciuto autore.

Articolo 15

Invenzioni di Interni non dipendenti

1. Qualora per il conseguimento di un'Invenzione, il Politecnico si sia avvalso dell'apporto determinante di Interni non dipendenti, è riconosciuto a questi ultimi, oltre al diritto morale di essere riconosciuti Inventori, un corrispettivo erogato *una tantum*, da definirsi sulla base dell'apporto dagli stessi fornito alla realizzazione del risultato inventivo.
2. Gli Interni non dipendenti che partecipino all'Attività di Ricerca, prima dell'inizio della loro attività, devono dichiarare per iscritto al responsabile della struttura scientifica o didattica cui afferiscono di accettare l'applicazione nei loro confronti delle norme del presente Regolamento.
3. Gli Interni non dipendenti hanno, altresì, l'obbligo di osservare la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e ai risultati conseguiti nell'ambito dell'Attività di Ricerca, conformemente a quanto previsto nell'articolo 5 che precede.
4. Gli Interni non dipendenti, non appena conseguita l'Invenzione, devono immediatamente darne comunicazione al responsabile della struttura scientifica o didattica di riferimento e alla Commissione, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 1, che precede.
5. Il presente articolo 15 non si applica agli studenti, agli *stagisti* e ai dottorandi che svolgono attività finalizzata alla formazione avvalendosi di strutture e risorse esterne all'Ateneo e sotto il coordinamento scientifico di soggetti non riferibili al Politecnico.

Articolo 16

Inventori di altri atenei o altre istituzioni

1. Ove il caso non sia già regolato da un preventivo accordo, qualora si conseguano Invenzioni con la partecipazione di dipendenti di altre istituzioni o imprese, italiane o straniere, è fatto obbligo agli Inventori di darne tempestiva comunicazione scritta ai rispettivi enti di appartenenza, al fine di consentire agli stessi di giungere ad un accordo in merito alla titolarità e alla gestione dei risultati conseguiti.
2. Qualora si conseguano Invenzioni con la partecipazione di Ricercatori dipendenti da altri Atenei o da una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano solo nel caso in cui i Ricercatori dichiarino di voler cedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, la titolarità dei risultati conseguiti a favore dell'ente di appartenenza.

PARTE III

ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Titolo I

Diritti e obblighi dell'Autore

Articolo 17

Diritti dell'Autore

1. Al Dipendente spetta il diritto di essere, in ogni caso, riconosciuto Autore degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale conseguiti nell'ambito dell'Attività di Ricerca e di essere quindi riconosciuto titolare dei relativi diritti morali. Conseguentemente, qualsivoglia contratto, convenzione e, in genere, accordo avente ad oggetto gli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale conseguiti dal Dipendente – compresi gli accordi disciplinati dal Regolamento Convenzioni e Contratti per Attività in Collaborazione o per Conto Terzi e dal Regolamento per la Partecipazione a Programmi di Finanziamento – deve contenere un'apposita clausola sul diritto morale degli Autori. Detta clausola deve specificare espressamente che nella domanda di Registrazione, come in tutta l'altra documentazione, sia indicata, oltre alla paternità morale, anche l'appartenenza dell'Autore al Politecnico.
2. Nel caso in cui gli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale siano conseguiti nel corso delle attività della Ricerca Istituzionale, l'Autore è anche riconosciuto titolare esclusivo dei diritti di natura patrimoniale dai medesimi derivanti, fatto salvo quanto previsto dal Titolo II della presente Parte III.
3. Tuttavia, ove lo ritenesse opportuno, l'Autore ha la facoltà di cedere tali diritti al Politecnico, il quale, a proprio insindacabile giudizio, può accettare o meno l'offerta di cessione fatta dall'Autore.
4. Qualora l'Autore decida di procedere alla cessione di cui al comma 3 che precede e il Politecnico decida di accettare l'offerta di cessione fatta dall'Autore, le parti, a conclusione della procedura di cui agli articoli 18 e 19 del presente Regolamento, sottoscriveranno idoneo contratto di cessione degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale a favore del Politecnico.
5. Nel caso in cui gli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale siano conseguiti attraverso il contributo di più Autori, i diritti da essa derivanti sono attribuiti a tutti i co-Autori in parti uguali, salvo che d'intesa tra loro non indichino una diversa percentuale di partecipazione. Tutti i diritti e gli obblighi che il presente Regolamento riferisce all'Autore sono da riferire a tutti i co-Autori in proporzione alle rispettive quote.
6. Nel caso di risultati conseguiti nell'ambito della Ricerca Finanziata, qualora il Politecnico decida di non depositare la domanda di Registrazione a suo nome e la struttura di appartenenza dell'Autore non abbia comunicato, ai sensi dell'articolo 19.2 che segue, la propria disponibilità a depositare e mantenere la Registrazione a totale carico del proprio bilancio, anche l'Autore può segnalare alla Commissione la propria disponibilità ad acquistare, a titolo derivativo, il diritto a depositare la domanda di Registrazione a proprio nome, assumendosi ogni spesa e onere.

Articolo 18

Obblighi di riservatezza e comunicazione

1. All'Autore è fatto obbligo di improntare il proprio comportamento alla massima trasparenza durante l'Attività di Ricerca e con il dovuto scrupolo e rigore nella tutela degli interessi del Politecnico. A tal fine, l'Autore, nell'interesse proprio e in quello del Politecnico, deve osservare, nei reciproci rapporti e nelle modalità di comunicazione, gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 5 che precede.
2. Nel caso di risultati conseguiti nell'ambito della Ricerca Finanziata, l'Autore deve adempiere agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 6.1 e 6.3 che precedono.
3. Nel caso di risultati conseguiti nell'ambito della Ricerca Istituzionale, l'Autore:
 - (a) qualora decida di registrare in proprio, ovvero di tutelare nelle altre forme previste dalla legge, gli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale conseguiti deve adempiere agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 6.2.(a) e 6.3 che precedono;
 - (b) qualora decida di procedere alla cessione di cui all'articolo 17 del presente Regolamento, l'Autore deve adempiere agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 6.2.(b) e 6.3 che precedono.

Articolo 19

Registrazione

1. A seguito della comunicazione di cui all'articolo 18.3.(b) che precede, il Presidente della Commissione e la Commissione medesima provvedono ai sensi degli articoli 7.1 e 7.2 che precedono.
2. La Commissione, nel caso in cui decida di non procedere al deposito della domanda di Registrazione, o di non tutelare, gli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale, comunica la propria determinazione alla struttura di appartenenza dell'Autore, la quale a sua volta deve provvedere ai sensi dell'articolo 7.3 che precede.
3. L'Autore è comunque tenuto a collaborare e a fornire la massima assistenza in ogni fase della Registrazione e del successivo sfruttamento degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale. L'Autore è, inoltre, tenuto a segnalare alla Commissione l'eventuale esistenza di soggetti esterni al Politecnico, che abbiano manifestato interesse ad acquisire gli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale, alle condizioni e ai termini di cui al presente Regolamento.
4. Gli obblighi di cui al presente articolo permangono in capo all'Autore anche in caso di cessazione del suo rapporto di lavoro con l'Ateneo.
5. Tutte le domande di Registrazione degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale, in cui la titolarità dei medesimi faccia capo al Politecnico, saranno sottoscritte dal Rettore, nella sua qualità di legale rappresentante del Politecnico medesimo.
6. Il Politecnico, per le procedure di Registrazione, può avvalersi di mandatarî abilitati, individuati sulla base di criteri di specifica professionalità, disponibilità, speditezza ed economicità.

Titolo II

Diritti e obblighi del Politecnico

Articolo 20

Diritti del Politecnico

1. Il Politecnico è titolare esclusivo dei diritti di natura patrimoniale derivanti dagli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale conseguiti dai Dipendenti e dagli Interni non dipendenti nel corso della Ricerca Finanziata, fatto salvo il diritto morale di coloro che li hanno conseguiti di essere riconosciuti Autori.
2. Fatto salvo il diritto morale di coloro che hanno conseguito i risultati di essere riconosciuti Autori, il Politecnico è inoltre titolare esclusivo dei diritti di natura patrimoniale derivanti dagli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale conseguiti dagli Interni non dipendenti nel corso della Ricerca Istituzionale e dai Dipendenti nel corso della Ricerca Istituzionale, qualora abbiano ceduto al Politecnico i propri diritti ai sensi dell'articolo 17 del presente Regolamento.
3. Nel caso in cui l'Autore non abbia ceduto al Politecnico i diritti patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 del presente Regolamento, il Politecnico ha comunque un diritto di prelazione, alle medesime condizioni, nella conclusione di qualsivoglia atto di cessione a terzi da parte dell'Autore del diritto alla Registrazione degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale.
4. Il Politecnico ha il pieno e incondizionato diritto di determinare le modalità attraverso le quali procedere al più corretto sfruttamento patrimoniale degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale, sia attraverso l'attuazione e lo sfruttamento patrimoniale in proprio sia attraverso il trasferimento a terzi dei diritti dai medesimi derivanti, stabilendo in piena autonomia le tipologie di accordi da concludere con terzi interessati, nonché l'ammontare dei relativi corrispettivi. In particolare, il Politecnico ha la facoltà di cedere, mediante contratti a titolo oneroso, i diritti derivanti dalle RegISTRAZIONI ovvero di sfruttarli direttamente o tramite la concessione a titolo oneroso di licenze, esclusive o non esclusive, ovvero di compiere qualsivoglia ulteriore atto di disposizione.
5. Le facoltà di cui al comma 4 che precede spettano al Politecnico anche sulle quote delle RegISTRAZIONI ottenute dal Politecnico in collaborazione con altri soggetti.

Articolo 21

Corrispettivi a favore dell'Autore

1. Il Politecnico, nei casi in cui gli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale siano di sua titolarità e qualora i medesimi siano concessi in licenza o siano ceduti è tenuto a corrispondere all'Autore un equo compenso, consistente in una percentuale del corrispettivo versato al Politecnico dal licenziatario o dal cessionario.
2. In particolare, il compenso spettante all'Autore ammonta al 50 % dei corrispettivi dovuti al Politecnico medesimo in base ai contratti di cui all'articolo 20 del presente Regolamento, da cui devono essere dedotti tutti i costi di cui all'articolo 22.1 del presente Regolamento.
3. Nel caso in cui vi siano più Autori, la ripartizione fra loro della quota del 50% deve tenere conto dell'importanza del contributo da ciascuno prestato al conseguimento del risultato. In ogni caso, i co-Autori sono tenuti a comunicare al Politecnico le percentuali spettanti a ciascuno di essi.

4. Nel caso di cui all'articolo 17.6 che precede, al Politecnico spetterà comunque una quota pari al 10% dei proventi ottenuti a seguito dello sfruttamento patrimoniale degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale da parte dell'Autore, detratti tutti i costi dal medesimo sostenuti.

Articolo 22

Spese di deposito e tasse di mantenimento

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 17.6 che precede, il Politecnico, nei casi in cui gli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale siano di sua titolarità, sostiene ogni onere e spesa inerenti alla Registrazione, al suo mantenimento in vigore e al suo rinnovo.
2. Qualora, a seguito della riduzione delle possibilità di sfruttamento degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale, il Politecnico decida di sospendere il pagamento delle tasse per il mantenimento in vigore, ovvero di non procedere al rinnovo, deve dare in tempo utile comunicazione all'Autore, rendendosi altresì pienamente disponibile alla cessione della Registrazione all'Autore o ad altro soggetto da questi eventualmente indicato.
3. Nel caso in cui l'Autore non abbia ceduto al Politecnico i diritti patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 del presente Regolamento, l'Autore medesimo sostiene ogni onere e spesa inerenti alla Registrazione e al suo mantenimento in vigore.

Articolo 23

Azioni giudiziarie

1. Per le azioni giudiziarie a difesa degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale, il Politecnico e l'Autore devono adempiere a quanto previsto nell'articolo 13 che precede.

Titolo III

Disposizioni speciali

Articolo 24

Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale conseguiti da Interni non dipendenti

1. Qualora per il conseguimento di Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale, il Politecnico si sia avvalso dell'apporto determinante di Interni non dipendenti, è riconosciuto a questi ultimi, oltre al diritto morale di essere riconosciuti Autori, un corrispettivo erogato *una tantum*, da definirsi sulla base dell'apporto dagli stessi fornito alla realizzazione del risultato.
2. Gli Interni non dipendenti che partecipino all'Attività di Ricerca sono tenuti agli obblighi di cui all'articolo 18 che precede.
3. Il presente articolo 24 non si applica agli studenti, agli *stagisti* e ai dottorandi che svolgono attività finalizzata alla formazione avvalendosi di strutture e risorse esterne all'Ateneo e sotto il coordinamento scientifico di soggetti non riferibili al Politecnico.

Articolo 25

Autori di altri atenei o altre istituzioni

1. Ove il caso non sia già regolato da un preventivo accordo, qualora si conseguano Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale con la partecipazione di dipendenti di altre istituzioni o imprese, italiane o straniere, è fatto obbligo agli Autori di darne tempestiva comunicazione scritta ai rispettivi enti di appartenenza, al fine di consentire agli stessi di giungere ad un accordo in merito alla titolarità e alla gestione dei risultati conseguiti.

PARTE IV

LA COMMISSIONE BREVETTI

Articolo 26

Composizione

1. Presso il Politecnico è istituita un'apposita Commissione, composta da esperti, scelti sia tra i Dipendenti che all'esterno dell'Ateneo, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della proprietà industriale e intellettuale, sotto il profilo scientifico, giuridico ed economico.
2. La Commissione è composta da 4 a 8 componenti, dipendenti del Politecnico o esterni, nominati dal Rettore pro tempore; tra essi il Rettore sceglie e nomina il Presidente della Commissione.*
3. La Commissione è nominata con mandato di 4 (quattro) anni.

Articolo 27

Funzioni della Commissione

1. La Commissione assolve ai compiti di proposta, valutazione e decisione necessari ai fini del presente Regolamento e comunque quando è richiesto dal Rettore o dal Consiglio di Amministrazione per decisioni che siano connesse con la materia dei Brevetti o degli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale.
2. La Commissione svolge, inoltre, compiti atti a monitorare le iniziative di ricerca che si svolgono all'interno dell'Ateneo e a proporre iniziative promozionali per la loro diffusione all'esterno e, più in generale, per favorire l'incontro tra la domanda d'innovazione proveniente dal mercato e il potenziale di ricerca costituito dall'Ateneo.
3. In particolare, la Commissione decide su:
 - (a) le richieste di deposito e/o estensione dei Brevetti e delle RegISTRAZIONI presentate dai Dipendenti, dagli Interni non Dipendenti e dalle strutture di appartenenza di Inventori e Autori;
 - (b) le comunicazioni relative ai risultati conseguiti nel corso dell'Attività di Ricerca di cui all'articolo 5.2 che precede;

* Modificato da D.R. 141, del 6.5.2010

- (c) il mantenimento dei Brevetti e delle RegISTRAZIONI, negli anni successivi al deposito, mediante il monitoraggio effettuato sullo stato di sviluppo dei medesimi;
 - (d) i corrispettivi dovuti al Politecnico ai sensi dell'articolo 10.1 che precede;
 - (e) i compensi spettanti agli Inventori e agli Autori ai sensi degli articoli 15.1 e 24.1 che precedono;
 - (f) ai sensi degli articoli 12 e 22 che precedono, l'entità dei costi, diretti e indiretti, sostenuti e/o da sostenere per il deposito e il mantenimento in vigore di Brevetti e RegISTRAZIONI, che dovranno in primo luogo essere ripianati dai corrispettivi incassati dal Politecnico a seguito della conclusione degli accordi di cui agli articoli 9 e 20.4 che precedono;
 - (g) le sanzioni, da corrispondersi da parte del Ricercatore al Politecnico, nel caso di violazione degli obblighi di cui al presente Regolamento.
4. La Commissione fornisce pareri:
- 1) vincolanti, sugli atti negoziali di cui agli articoli 9 e 20.4 che precedono;
 - 2) non vincolanti, su criteri, linee guida e procedure in materia di Invenzioni e Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale.
5. In ogni caso in cui sia chiamata ad emettere il proprio parere, la Commissione può compiere tutti gli atti istruttori necessari per la più adeguata e ponderata valutazione, compresa l'audizione dei soggetti interessati ai casi in esame.
6. Ai fini di un più approfondito esame delle diverse istanze di brevettazione e registrazione sottoposte alla sua valutazione, la Commissione può invitare ai suoi lavori esperti dotati di specifica esperienza.
7. Per tutte le procedure e gli incarichi previsti dal presente Regolamento in capo alla Commissione, quest'ultima può anche avvalersi di mandatarî abilitati, individuati sulla base di criteri di specifica professionalità, disponibilità, speditezza ed economicità. La nomina, che vale esclusivamente per l'oggetto in essa specificato, è disposta dal Presidente della Commissione.

Articolo 28

Adunanze della Commissione

- 1. La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno ogni 6 (sei) mesi ovvero nei casi in cui, per ragioni di particolare importanza o urgenza, il Presidente, a suo discrezionale giudizio, reputi opportuno disporre la convocazione. La Commissione può essere convocata anche su richiesta dei suoi componenti ovvero del Consiglio di Amministrazione.
- 2. Nei casi in cui il Presidente, a suo discrezionale giudizio, reputi opportuno che la riunione si svolga in teleconferenza, in videoconferenza ovvero mediante consultazione scritta con qualunque mezzo che consenta di averne prova del ricevimento da parte del destinatario, il medesimo potrà optare per dette modalità di svolgimento della riunione, specificando la scelta nell'avviso contenente la convocazione.
- 3. La convocazione è disposta tramite avviso scritto indicante gli argomenti da trattare nell'adunanza, da inviare a tutti i componenti della Commissione almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la seduta. È facoltà della Commissione disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione.
- 4. Per la validità delle riunioni devono essere presenti almeno 3 (tre) membri della Commissione.
- 5. La Commissione decide a maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. La Commissione può invitare a partecipare alla seduta i soggetti

interessati a pratiche di particolare complessità, i quali non possono in ogni caso partecipare alla decisione finale.

6. Delle decisioni assunte dalla Commissione, con qualunque modalità le medesime siano adottate, deve esserne tenuta evidenza documentale.

PARTE V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29

Foro competente

1. Per qualsivoglia controversia derivante dal presente Regolamento è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Articolo 30

Proroga della Commissione in carica

1. Fino al momento in cui non venga costituita la Commissione di cui alla Parte IV del presente Regolamento, le funzioni previste dal presente Regolamento sono svolte dalla Commissione Tecnica Brevetti di cui al Regolamento Brevetti del Politecnico di Torino, emanato con Decreto Rettoriale n. 261 del 29 marzo 2001 e in vigore dal 2 aprile 2001.

Articolo 31

Emanazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, ed entra in vigore alla data prevista dal Decreto Rettoriale di emanazione.
2. Il presente Regolamento non si applica alle Invenzioni, agli Altri Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale conseguiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento che sono disciplinati ai sensi del precedente Regolamento Brevetti del Politecnico di Torino, emanato con Decreto Rettoriale n. 261 del 29 marzo 2001 e in vigore dal 2 aprile 2001.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

ALLEGATO A

IMPEGNO DI SEGRETEZZA - SOGGETTI ESTERNI AL POLITECNICO

[*inserire denominazione della persona giuridica alla quale vengono rivelate le informazioni confidenziali*], con sede legale in [●], Partita IVA [●], in persona del legale rappresentante, Sig./Sig.ra [●] (nel seguito, in breve, il “Ricevente”)

PREMESSO CHE

- A.** il Politecnico di Torino, tramite [*inserire nomi inventori*], a seguito delle attività di ricerca condotte nell’ambito del Dipartimento di [●], ha conseguito risultati relativi a [*inserire l’oggetto dell’invenzione o, comunque, della tecnologia conseguita*], che potrebbero essere tali da poter anche essere brevettati/registratori o altrimenti tutelati nelle altre forme previste dalla legge;
- B.** i risultati di cui alla Premessa A che precede hanno carattere confidenziale e sono da considerarsi Informazioni Confidenziali ai sensi di cui alla Premessa C che segue;
- C.** in aggiunta ai risultati di cui alla Premessa A, con il termine “Informazione/i Confidenziale/i” s’intende, in ogni caso, qualsiasi informazione, dato, conoscenza, trovato, brevettabile o non brevettabile, registrabile o non registrabile, *know-how* e, in genere, qualsivoglia notizia, di natura tecnica (ossia riguardante sia l’attività di ricerca e progettazione, che quella industriale), amministrativa o commerciale del Politecnico di Torino, (i) che sia segreta ed avente valore economico e (ii) che venga comunicata al Ricevente in forma orale, scritta, grafica oppure su supporto magnetico o elettronico o in qualsiasi altra forma, ivi inclusi campioni di materiale o di prodotto, in relazione a [*inserire l’oggetto dell’invenzione/degli altri diritti di proprietà industriale e intellettuale o, comunque, della tecnologia conseguita*]. Gli/Le eventuali brevetti/registrazioni depositati/e in relazione ai risultati di cui alla Premessa A che precede sono considerati come facenti parte delle Informazioni Confidenziali fino al termine del periodo di segretezza previsto per legge;
- D.** le Informazioni Confidenziali vengono comunicate solo ed esclusivamente allo scopo di consentire al Ricevente una valutazione circa la fattibilità tecnica, l’opportunità economica ed il proprio eventuale interesse a realizzare un progetto per lo sviluppo/la prototipazione/l’ingegnerizzazione di [*inserire oggetto dell’attività di sviluppo che sarà condotta dal Ricevente*];
- E.** in nessun caso, potranno venire considerate Informazioni Confidenziali le informazioni per le quali possa essere fornita prova che: (i) al momento della comunicazione siano già di pubblico dominio o siano facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del Politecnico di Torino, senza che il Ricevente abbia violato gli obblighi di cui al presente Impegno di Segretezza; (ii) la divulgazione delle stesse sia stata preventivamente ed espressamente autorizzata per iscritto dal Politecnico di Torino.

TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO, il Ricevente s’impegna a:

- 1.** non rivelare, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessagli dal Politecnico di Torino;
- 2.** non utilizzare, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessagli dal Politecnico di Torino, per fini diversi da quanto previsto dal presente Impegno di Segretezza;

3. non comunicare, né direttamente né indirettamente, il fatto che è in corso una negoziazione con il Politecnico di Torino, indipendentemente o meno dalla sua successiva finalizzazione;
4. comunicare le Informazioni Confidenziali unicamente a coloro, fra dipendenti e amministratori, che (a) oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza conformemente allo scopo del presente Impegno di Segretezza e (b) abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Impegno di Segretezza;
5. nel caso in cui altro soggetto debba venire a conoscenza delle Informazioni Confidenziali, (i) a fargli preventivamente assumere un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Impegno di Segretezza; (ii) assumere la responsabilità dell'eventuale inottemperanza rispetto al contenuto del presente Impegno di Segretezza; (iii) ottenere il preventivo consenso scritto del Politecnico di Torino;
6. nel caso in cui sia obbligato a comunicare o divulgare le Informazioni Confidenziali in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità, darne immediata notizia scritta al Politecnico di Torino, al fine di concordare, laddove possibile, le modalità di comunicazione;
7. conservare e custodire in maniera adeguata, con tutti i mezzi ragionevolmente ritenuti opportuni, le Informazioni Confidenziali del Politecnico di Torino di cui sia eventualmente entrato in possesso;
8. nel caso in cui il Politecnico di Torino abbia consegnato al Ricevente Informazioni Confidenziali contenute in supporti materiali, di qualunque natura essi siano, e qualora non venga successivamente finalizzato tra il Politecnico di Torino e il Ricevente un accordo avente ad oggetto lo sviluppo/la prototipazione/l'ingegnerizzazione di [*inserire oggetto dell'attività di sviluppo che sarà condotta dal Ricevente*], immediatamente riconsegnare al Politecnico di Torino tutti i supporti materiali contenenti Informazioni Confidenziali di cui sia in possesso, ovvero su indicazione scritta del medesimo, procedere alla loro distruzione;
9. osservare gli obblighi di cui al presente Impegno di Segretezza per [5 (*cinque*)] anni decorrenti dalla sottoscrizione del medesimo o comunque fino a quando le Informazioni Confidenziali non siano divenute di pubblico dominio.

[luogo e data]

Per [●]

Sig./Sig.ra [●] in qualità di [●]

ALLEGATO B

RICHIESTA DI BREVETTAZIONE/REGISTRAZIONE

Lo/Gli Inventore/Autore/Inventori/Autori, ai sensi del Regolamento sulla Proprietà Industriale e Intellettuale del Politecnico di Torino, dichiara/dichiarano quanto segue:

GENERALITÀ DEL PROPONENTE:	
• NOME E COGNOME:
• DIPARTIMENTO/CENTRO:
• TITOLO/QUALITÀ:
• TEL:
• FAX:
• E-MAIL:

TITOLO INVENZIONE (O ALTRO DIRITTO DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE)
.....
.....
.....

DESCRIZIONE INVENZIONE (O ALTRO DIRITTO DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE): (segnalare le caratteristiche principali, il problema risolto, i vantaggi rispetto ai prodotti esistenti nella stessa area di applicazione, ecc.)
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CARATTERISTICHE TECNICHE INNOVATIVE:
STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO:
(idea, prototipo, ecc...)

AREE DI APPLICAZIONE PRINCIPALI:

PAESI DI INTERESSE:
(elenco dei Paesi nei quali, eventualmente, richiedere la brevettazione/registrazione)

STATO DELL'ARTE:
(indicare i risultati delle ricerche di anteriorità: eventuali brevetti, registrazioni e pubblicazioni noti nel campo dell'invenzione e degli altri diritti di proprietà industriale e intellettuale):

EVENTUALI PUBBLICAZIONI EFFETTUATE DAL/DAGLI INVENTORI/AUTORI NEL CAMPO DELL' INVENZIONE (O ALTRO DIRITTO DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE):

ATTIVITÀ DI PROVENIENZA DELL'INVENZIONE (O ALTRO DIRITTO DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE):
(indicare se si tratta di attività di ricerca libera o finanziata nell'ambito di progetti o contratti di ricerca. Se finanziata indicare i riferimenti)

EVENTUALI CONTATTI IN CORSO PER IL FUTURO SFRUTTAMENTO DELL'INVENZIONE:
(indicare, inoltre, eventuali impegni di segretezza sottoscritti da terzi o ulteriori accordi stipulati in merito)

EVENTUALI SOGGETTI CONTITOLARI:

1.
2.
3.
4.

SOGGETTI CO-INVENTORI E/O CO-AUTORI:

(segnalando la relativa posizione giuridica rispetto al Politecnico di Torino e la percentuale del contributo inventivo prestato):

1.

2.

3.

4.

NOTE:

IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA:

I sottoscritti dichiarano di avere mantenuto, e si impegnano a mantenere, assoluta riservatezza in merito al progredire delle ricerche e all'oggetto dell'invenzione/degli altri diritti di proprietà industriale e intellettuale, per la quale/i quali si chiede tutela, al fine di preservare i necessari requisiti richiesti dalla legge per poter ottenere un/una valido/valida brevetto/registrazione, fatta salva la possibilità di pubblicare/divulgare i relativi dati in un momento successivo alla data di deposito della domanda di brevetto/registrazione previa decisione favorevole della Commissione Brevetti.

DATA

FIRMA INVENTORE/AUTORE/INVENTORI/AUTORI

.....
.....

TRATTAMENTO DATI

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nell'ambito delle finalità di cui alla presente richiesta.

DATA

FIRMA INVENTORE/AUTORE/INVENTORI/AUTORI

.....
.....

ALLEGATO C

COMUNICAZIONE DEPOSITO DOMANDA A NOME DELL'INVENTORE/AUTORE

Lo/Gli Inventore/Autore/Inventori/Autori, ai sensi del Regolamento sulla Proprietà Industriale e Intellettuale del Politecnico di Torino, dichiara/dichiarano che l'innovazione indicata nel prosieguo è stata conseguita nell'ambito della Ricerca Istituzionale, come definita all'Articolo 1 del Regolamento sulla Proprietà Industriale e Intellettuale del Politecnico di Torino e come dal medesimo disciplinata, e che pertanto lo/gli Inventore/Autore/Inventori/Autori procederà/procederanno a brevettare/registrare in proprio, o comunque tutelare nelle altre forme previste dalla legge, l'innovazione conseguita, assumendosi ogni spesa e tassa per il deposito e il relativo mantenimento in vigore.

GENERALITÀ INVENTORE/INVENTORI/AUTORE/AUTORI:	
• NOME E COGNOME:
• DIPARTIMENTO/CENTRO:
• TITOLO/QUALITÀ:
• TEL:
• FAX:
• E-MAIL:

TITOLO INVENZIONE/ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE:
.....
.....
.....

DATA

FIRMA INVENTORE/AUTORE/INVENTORI/AUTORI

.....
.....

TRATTAMENTO DATI

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nell'ambito delle finalità di cui alla presente richiesta.

DATA

FIRMA INVENTORE/AUTORE/INVENTORI/AUTORI

.....
.....

ALLEGATO D

OFFERTA DI CESSIONE

Lo/Gli Inventore/Autore/Inventori/Autori, ai sensi del Regolamento sulla Proprietà Industriale e Intellettuale del Politecnico di Torino, dichiara/dichiarano che l'innovazione indicata nel prosieguo, e più analiticamente descritta nella Richiesta di brevettazione/registrazione allegata alla presente, è stata conseguita nell'ambito della Ricerca Istituzionale, come definita all'Articolo 1 del Regolamento sulla Proprietà Industriale e Intellettuale del Politecnico di Torino e come dal medesimo disciplinata.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento sulla Proprietà Industriale e Intellettuale del Politecnico di Torino, lo/gli Inventore/Autore/Inventori/Autori offre/offrono al Politecnico di Torino, il quale può, a proprio insindacabile giudizio, accettare o meno, la cessione del diritto a depositare a proprio nome la domanda di brevettazione/registrazione e, più in generale, di tutti i diritti patrimoniali derivanti dall'innovazione indicata nel prosieguo e più analiticamente descritta nella Richiesta di brevettazione/registrazione allegata alla presente.

Qualora il Politecnico di Torino decida di accettare la suddetta offerta di cessione, a conclusione delle procedure di cui agli Articoli 6 e 7/Articoli 18 e 19 del Regolamento sulla Proprietà Industriale e Intellettuale del Politecnico di Torino, le parti sottoscriveranno idoneo contratto di cessione dei diritti al/alla brevetto/registrazione a favore del Politecnico.

Inoltre, qualora il Politecnico di Torino decida di accettare la suddetta offerta di cessione, lo/gli Inventore/Autore/Inventori/Autori sottoscriverà/sotscriverranno e collaborerà/collaboreranno al perfezionamento di qualsiasi documento necessario al deposito e al conseguimento del brevetto/registrazione e fornirà/forniranno alla Commissione Brevetti tutte le informazioni o i documenti in suo/loro possesso relativi all'innovazione conseguita.

Lo/Gli Inventore/Autore/Inventori/Autori garantisce/garantiscono che sull'innovazione descritta nella Richiesta di brevettazione/registrazione allegata alla presente non sussiste alcun diritto di terzi che possa comunque invalidare la brevettazione/registrazione del trovato in nome e per conto del Politecnico di Torino o ostacolare l'uso del medesimo da parte del Politecnico di Torino o dei suoi aventi causa.

GENERALITÀ INVENTORE/INVENTORI/AUTORE/AUTORI:

- NOME E COGNOME:
- DIPARTIMENTO/CENTRO:
- TITOLO/QUALITÀ:
- TEL:
- FAX:
- E-MAIL:

TITOLO INVENZIONE/ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE:

DATA

FIRMA INVENTORE/AUTORE/INVENTORI/AUTORI

